



ORIGINALE B

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE

in persona del Dott. Stefano Onofri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 4532/2012 del Ruolo Generale

promossa da

- Sig. ██████████ residente in Via Bevevara n. 224/3 a Bologna, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bordoni, nel suo studio elettivamente domiciliato in Via Emilia n. 3 a S. Lazzaro di Savena (BO), come da procura speciale a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

- Sig. ██████████, elettivamente domiciliato presso l'U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano s.p.a. - contumace -

- Sig. ██████████, elettivamente domiciliato presso l'U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano s.p.a. - contumace -

- U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Stefano Re, con sede in C.so Sempione n. 39 a Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████

██████████ nel suo studio elettivamente domiciliato in

SENT. N.	4529/14
CRON. N.	4679/14
R.G. N.	4532/2012
REP. N.	4356/14
Spedita il:	16.06.2014
Depositata il:	18 NOV 2014
OGGETTO:	RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE

Strada Maggiore n. 47 a Bologna, come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

oggetto

- risarcimento danni da incidente stradale.

Conclusioni

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

- come da note conclusive depositate all'udienza del 16.06.2014.

Il procuratore dell'ente convenuto chiede e conclude:

- come da note conclusive depositate all'udienza del 16.06.2014.

Svolgimento del processo

Con atto introduttivo ritualmente notificato l'attore citava in giudizio i convenuti per sentire condannare l'ente assicurativo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro da attribuirsi ad esclusiva colpa del mezzo convenuto.

Assumeva l'attore che, in data 08.09.2011, alla guida del proprio mezzo (VW Jetta) era stato tamponato dal veicolo convenuto (BMW).

Il conducente e proprietario convenuti rimanevano contumaci.

Si costituiva in giudizio l'ente assicuratore, eccependo la nullità della notifica dell'atto introduttivo poiché quella nei confronti del conducente convenuto, di cui era stata parimenti chiesta la condanna, era stata eseguita presso l'UCI, nonché l'improponibilità della domanda poiché la missiva inviata non conteneva gli elementi essenziali ex lege e l'attore non si era



presentato alla visita medica prima di radicare la controversia, contestando nel merito l'infondatezza della richiesta risarcitoria, ritenuta indimostrata ed eccessiva nel quantum, domandando per tali motivi il rigetto della domanda attorea.

Nel corso del giudizio, fallito ogni tentativo di conciliazione, veniva espletata C.T.U. medica sulla persona dell'attore.

Infine il Giudice di Pace, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 16.06.2014 autorizzava le parti a precisare le conclusioni, ed all'esito della discussione, la tratteneva in decisione.

Motivi della decisione

1) Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta vanno rigettate, in quanto:

- l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato ai convenuti e litisconsorti necessari Sig.ri [redacted] e [redacted]

[redacted] ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. 209/2005, presso l'UCI, senza che nei loro confronti sia stata avanzata alcuna richiesta di condanna;

- le missive inviate dal danneggiato (doc. 9 e 10 attore) contengono tutti gli elementi di cui all'art. 148 comma 1 D.Lgs. 209/2005;

- ai sensi dell'art. 148 comma 3 D.Lgs. 209/2005, l'eventuale rifiuto del danneggiato di sottoporsi a visita medica non determina l'improponibilità della domanda, ma esonera l'assicuratore dal formulare l'offerta risarcitoria.

2) Nel merito, pacifico poiché incontroverso l'"an" nel senso della totale responsabilità del mezzo convenuto nel sinistro, come per altro comprovato dal CAI (doc. 1 attore), sul "quantum", il danno biologico, considerato che il sinistro è avvenuto il giorno 08.09.2011, utilizzato il decreto 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 153 del 4 luglio 2014 di aggiornamento degli importi di cui all'art. 139 comma 1 D.Lgs. n. 209/2005, in base alla C.T.U. che si condivide integralmente per la puntualità e logicità delle argomentazioni, viene determinato in complessivi € 1.400,53, di cui: a) € 0 per inabilità temporanea totale, b) € 174,00 per inabilità temporanea parziale al 75% (€ 34,80 x 5 g.), c) € 348,15 per inabilità temporanea parziale al 50% (€ 23,21 x 15 g.), d) € 174,00 per inabilità temporanea parziale al 25% (€ 11,60 x 15 g.), e) € 704,38 per inabilità permanente riconosciuta al 1%.

Vanno inoltre riconosciuti, tenuto conto delle modalità del sinistro e dell'entità del danno biologico riportato dal danneggiato, € 100,00 per le sofferenze soggettive da questo patite, € 398,30 per le spese mediche sostenute, documentate e ritenute congrue nella CTU ed infine € 132,30 per i costi di mediazione documentati.

Pertanto l'ente assicuratore convenuto va condannato a risarcire all'attore, la complessiva somma di € 2.031,13, oltre rivalutazione ISTAT sull'importo di € 398,30 (spese mediche) dai singoli pagamenti alla pubblicazione della sentenza, nonché il danno da ritardato pagamento (Cassazione S.U. sentenza n. 1712/1995) riconosciuto presuntivamente ed equitativamente quale lucro

cessante nella misura del 1% annuo, da calcolare dalla data del sinistro (08.09.2011) alla pubblicazione della sentenza sulla predetta somma come sopra rivalutata ed infine, sull'importo complessivo così ottenuto, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.

3) Le spese di lite e di assistenza stragiudiziale, visto il D.M. 55/2014, adeguate al valore della controversia ed all'attività processuale espletata, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

- a) dichiara il Sig. [redacted] integralmente responsabile nella causazione del sinistro;
- b) condanna l'U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano a pagare al Sig. [redacted] per i danni patrimoniali e non patrimoniali di cui è causa, la complessiva somma di € 2.031,13, oltre rivalutazione ISTAT sull'importo di € 398,30 (spese mediche) dai singoli pagamenti alla pubblicazione della sentenza, nonché il danno da ritardato pagamento nella misura del 1% annuo, da calcolare dalla data del sinistro (08.09.2011) alla pubblicazione della sentenza sulla predetta somma come sopra rivalutata ed infine, sull'importo complessivo così ottenuto, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- c) condanna inoltre l'U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano al rimborso in favore del Sig. [redacted] delle spese di lite e di assistenza

stragiudiziale, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, che liquida in complessivi € 2.114,68 di cui € 1.014,68 per spese, ivi incluse quelle di C.T.U. e C.T.P. ed € 1.100,00 per compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Bologna, 24 settembre 2014

Il Giudice di Pace
Dott. Stefano Onofri



Depositato in Cancelleria

il 18 NOV. 2014

IL CANCELLIERE
Dott. Roberto Rotundo